

Con sentenza parziale del 16.11.2000, il Tribunale di Monza pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile contratto da F. e R.; per la decisione definitiva in ordine ai provvedimenti consequenziali, la causa veniva rimessa sul ruolo.

I giudici del Tribunale di Monza erano chiamati nel merito a pronunciarsi sulla questione, estremamente delicata, concernente i rapporti di F. e R. con il figlio minore N.; in particolare, il Tribunale doveva decidere in merito alla opportunità di confermare o meno la situazione sussistente in pendenza di giudizio (vale a dire l'affidamento del minore al Comune di S.), nonché sulla richiesta di risarcimento del danno biologico avanzata dalla signora F. nei confronti dell'ex coniuge.

In ordine alla prima questione, i giudici prendevano atto del fallimento dei molteplici interventi posti in essere dai servizi sociali, anche alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.

A seguito di una complessa e protratta attività di valutazione del conflitto familiare e di supporto al tentativo di riavvicinamento tra la madre ed il figlio, le consulenti tecniche presentavano una relazione la quale metteva in evidenza la sostanziale inadeguatezza di entrambe le figure genitoriali nell'affrontare le pesanti conseguenze prodotte sull'equilibrio psicologico di N. dalla separazione dei genitori.

Nonostante il supporto costante dei servizi sociali, la consulenza tecnica evidenziava intorno al minore un "fallimento ambientale", vale a dire la totale ed assoluta inadeguatezza di entrambe le figure genitoriali di esercitare una funzione protettiva e rassicurante nei confronti del proprio figlio.

La madre, affetta da disturbo narcisistico di personalità, non era stata mai in grado di offrire al bambino un affetto costante ed un autentico coinvolgimento nei suoi bisogni, mostrando nel corso degli anni successivi alla separazione un atteggiamento poco affidabile e incostante, alternando depressione ed euforia, interesse e lontananza, affetto e distacco. Particolarmente deleterio nei confronti del bambino si era rivelato l'atteggiamento della madre, estremamente incostante nel presentarsi agli appuntamenti concordati e nel tener fede agli impegni assunti con il figlio.

Il padre, dal canto suo, non era stato in grado di offrire alcun aiuto al figlio nel recupero dei rapporti con la madre; si era anzi sempre dimostrato ostile, diffidente, ma soprattutto totalmente privo di fiducia nei confronti della ex moglie, trasmettendo al bambino tale sfiducia ed ingenerando in esso un sentimento di fallimento e di rifiuto.

La diffidenza del sig. R. si manifestava non solo nei confronti della ex moglie, ma anche nei riguardi dei diversi progetti di intervento realizzati dai servizi sociali.

Il Tribunale condivideva ampiamente le valutazioni espresse dalla CTU, e di conseguenza confermava, per quanto concerneva l'affidamento del minore, la

situazione già in atto, ovvero l'affidamento del minore al Comune di S., in considerazione delle gravi carenze dimostrate da entrambi i genitori, con collocazione del minore stesso presso la casa paterna e con l'obbligo di mantenimento a carico del sig. R.; a carico della signora F. veniva posto un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio.

Il Tribunale stabiliva altresì di non prevedere, al momento, occasioni di incontro tra N. e la madre, a meno che fosse lo stesso minore ad avvertirne l'esigenza.

I giudici ritenevano inopportuna la prescrizione di interventi terapeutici coatti ai componenti del nucleo familiare, "in considerazione della scarsissima recettività dimostrata nei diversi contesti di intervento strutturati nel passato e in tempi recenti, e in considerazione della fortissima resistenza al cambiamento dimostrata da tutti".

Il Tribunale scartava con decisione la soluzione alternativa prospettata dalla sig.ra F., ossia l'allontanamento del minore dall'attuale contesto familiare, in considerazione del fatto che un collocamento eterofamiliare avrebbe creato al minore nuove e più gravi sofferenze, anche e soprattutto alla luce della forte dipendenza dimostrata dal bambino nei confronti della figura paterna.

In merito alla richiesta di risarcimento del danno biologico e morale avanzata dalla sig.ra F., il Tribunale statuiva quanto segue.

La sig.ra F. lamentava la privazione di ogni possibilità di rapporto con il figlio per fatto imputabile all'ex marito, colpevole di aver tenuto una condotta rigidamente ostativa che aveva impedito la ripresa di normali relazioni tra madre e figlio.

Collocandosi nel solco dell'indirizzo giurisprudenziale in forza del quale "in tema di risarcimento del danno, ogni qualvolta si verifichi la lesione di un interesse costituzionalmente protetto, il pregiudizio consequenziale integrante il danno morale soggettivo è risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come reato" (Cassazione sez. III Civile, n. 8827/2003), il Tribunale ha sottolineato che l'interesse fatto valere dalla sig.ra F. coincide con "quello della intangibilità degli affetti e della reciproca solidarietà in ambito familiare, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione".

Il Tribunale non ha ritenuto il sig. R. l'unico responsabile della prolungata interruzione dei rapporti tra madre e figlio, riconoscendo invece la responsabilità di entrambi i genitori nella determinazione del "fallimento ambientale" ostativo alla ricostruzione del rapporto tra F. e N.; il comportamento del sig. R. non è stato valutato quale causa esclusiva dell'atteggiamento di rifiuto di N. nei confronti della madre, quanto piuttosto quale inconscia trasmissione al minore del proprio atteggiamento di profonda sfiducia nelle capacità affettive della ex moglie.

Il minore si era infatti mostrato altamente ricettivo nei confronti del padre, verso il quale manifestava una forte dipendenza, il che lo aveva portato a far propri gli atteggiamenti di diffidenza, di sfiducia e di ostilità apertamente manifestati dal padre.

In altre parole, i giudici non ravvisavano nel comportamento del R. un consapevole e volontario “boicottaggio” dei rapporti tra madre e figlio; tuttavia ritenevano che l’atteggiamento di aperta diffidenza e sfiducia nella donna, unitamente al rigido condizionamento del figlio in forza dello stretto rapporto di dipendenza nei confronti del padre, avessero concorso a cagionare il pregiudizio lamentato dalla sig.ra F.

Rilevava infatti il Tribunale che i limiti e i disagi del minore potevano in qualche misura ascrivere al R., “se non altro perché, essendo egli il soggetto della famiglia più forte psicologicamente e più influente sul comportamento del figlio, sarebbe stato oltremodo decisiva la sua positiva partecipazione al recupero della funzione genitoriale materna. In conclusione, il Tribunale ritiene che il sig. R., nella sua veste di genitore affidatario, sia venuto meno al fondamentale dovere, morale e giuridico, di non ostacolare, ma anzi di favorire la partecipazione dell’altro genitore alla crescita e alla vita affettiva del figlio, e che tale condotta antiggiuridica abbia provocato un grave pregiudizio al diritto personale della sig.ra F. alla piena realizzazione del rapporto parentale con N., senza contare il danno che ne risulta inferto al medesimo minore per la perdita dell’insostituibile relazione affettiva con la madre”.

Nella concreta determinazione del risarcimento il Tribunale teneva conto tuttavia del concorso di responsabilità della parte lesa.